



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it

e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT42Z0537274370000010175263

Esperia, 5 marzo 2020

Coronavirus, dal 5 al 15 marzo scuole chiuse o con attività didattiche sospese in tutta Italia. Decreto: tutte le norme in vigore, FaQ.

Testo definitivo del Decreto, attività didattiche sospese in tutta Italia, nelle zone rosse scuole restano chiuse fino al 15 di marzo. Stop a gite, validità anno scolastico, insegnamento a distanza, tutte le norme in vigore da oggi per contrastare il diffondersi del Coronavirus

Zona rossa, scuole chiuse

Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto: Vò

In queste aree sia docenti che ATA non devono recarsi a scuola.

Altre parti d'Italia

Nel decreto è prevista la sospensione delle attività didattiche. Significa che le scuole saranno aperte e dovranno recarsi al lavoro soltanto i lavoratori del personale ATA. I docenti potranno restare a casa. In attesa di indicazioni sulla didattica online attivata in alcune scuole.

Sospesi viaggi istruzione fino al 3 aprile

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Didattica a distanza

I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, attivano, ove possibile, sentito il collegio dei docenti e per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Certificato medico per riammissione a scuola

La riammissione a scuola, in seguito ad assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

La disposizione vale per tutto il personale scolastico.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it

e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT42Z0537274370000010175263

Validità anno scolastico

Sarà comunque ritenuto valido l'anno scolastico per tutti coloro che, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione.

Garantito l'anno di prova anche per i docenti neoassunti

FaQ del Ministero

I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.

La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell'intero sistema nazionale di istruzione?

La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?

Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.

Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all'estero Erasmus+?

Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell'Agenzia Erasmus+ Indire: "Nell'ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all'Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità".

Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?

Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.

Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?

La disposizione di sospensione è disciplinata dall'articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.

Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?

Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le **indicazioni** : <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/>



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it

e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT42Z0537274370000010175263

Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?

Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. **La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.**

Cosa faccio se nella mia Regione non c'è l'obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?

L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

C'è differenza – e se sì, quale – tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?

La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.

La sospensione delle attività didattiche comporta l'interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.

I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell'anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?

Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l'anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?

I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.

Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?

Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica è stata sospesa per l'emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?

Il Ministero sta integrando l'offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.

Coronavirus, stop viaggi di istruzione fino al 3 aprile



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it

codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it

e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT42Z0537274370000010175263

Stop gite fino al 3 aprile

Nel testo del Decreto è scritto che “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni”.

Non si tratta di una novità, dal momento che la misura era già presente nei precedenti interventi normativi legati alla diffusione del Coronavirus. La novità sta nella tempistica. Infatti, lo stop era stato fissato al 15 di marzo, adesso è stato esteso al 3 aprile.

Infatti, nel testo del nuovo decreto è scritto che “le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020.**”

Le diverse indicazioni temporali riguardano ad esempio, la chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche che è fissata al 15 di marzo, mentre per quanto riguarda i viaggi di istruzione il divieto è fissato fino al 3 aprile.

Parere degli organi collegiali

Ricordiamo che nelle FAQ del Ministero, è scritto che per sospendere i viaggi di istruzione non occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico. *È possibile esercitare il diritto di recesso per i viaggi di istruzione come previsto dal codice del turismo.*

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 93/1993